

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 28/05/2015
Numero: **0068107**
Classifica:



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione



CORTE DEI CONTI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

CORTE DEI CONTI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), con sede in Roma, in persona del Presidente dr. Raffaele Cantone,

e

la Corte dei conti (di seguito Corte), con sede in Roma, in persona del Presidente dr. Raffaele Squitieri,

congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO

- l'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190 il quale stabilisce che la Commissione per la valutazione, la trasparenza, l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione, e ne disciplina i poteri e funzioni per la prevenzione e il contrasto della corruzione e per la vigilanza sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare:
 - l'art. 19, comma 2, secondo cui *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione"*;
 - l'art. 19, comma 15, secondo cui le *"funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge n.190/2012 sono trasferite all'A.N.AC."*;
- il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 19, istitutiva delle Sezioni Giurisdizionali Regionali;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità, nell'ambito della propria missione istituzionale, attribuisce un valore strategico alla innovazione tecnologica finalizzata alla semplificazione e razionalizzazione dei processi interni e alla massimizzazione dell'efficacia dei sistemi di vigilanza con diminuzione degli oneri organizzativi in capo ai soggetti vigilati e assicurando il controllo dei costi gestionali nonché l'equilibrio tra le risorse impiegate e le attività realizzate;
- l'Autorità, al fine di vigilare sull'osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, svolge un monitoraggio dei dati di tutti i contratti pubblici che si eseguono sul territorio nazionale, nonché provvede alla elaborazione dei predetti dati;
- la Corte ha sempre svolto, sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862, n. 800, funzioni giurisdizionali, in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei contabili ed altri agenti pubblici per i "valori" perduti per loro colpa e negligenza;
- nell'architettura costituzionale la Corte è inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica sia tra gli organi giurisdizionali (rispettivamente artt. 100 e 103 della Costituzione) e che da detta doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse sia nell'esercizio delle funzioni di controllo, quale organo neutrale, autonomo e indipendente, tanto rispetto al Governo che al Parlamento, che nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;
- la Corte svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni corruttivi, intesi questi sia in senso stretto (come sovrapposizione alle relative fattispecie penali di cui agli artt. 317, 318 e 319 del codice penale e, più in generale, a tutti i reati contro le pubbliche amministrazioni, di cui agli artt. 314 e seguenti del codice penale), sia in senso più ampio, come *mala gestio* e sperpero di pubbliche risorse;
- il ruolo general-preventivo e dissuasivo svolto dalle Procure contabili e dalle Sezioni Giurisdizionali, con le loro azioni e le loro pronunce, contribuisce non poco alla

moralizzazione dei comportamenti nel settore pubblico, con un indubbio effetto indiretto di deterrenza e prevenzione della corruzione (*moral suasion*);

- in questo campo, come testimonia la quotidiana collaborazione tra Procure della Corte dei conti e Procure della Repubblica, vi è ormai una consolidata e sperimentata collaborazione istituzionale con l'autorità giudiziaria penale, che si sostanzia da tempo in scambi di atti e documenti, ma più di recente anche nel coordinamento investigativo;
- l'Autorità in data 23 settembre 2014 ha sottoscritto con la Guardia di Finanza e SOGEI S.p.A. un protocollo d'intesa finalizzato alla predisposizione ed attuazione di un piano di lavoro per la realizzazione di interventi mirati all'analisi ed alla valutazione dei contratti informatici stipulati dalla soppressa AVCP relativamente agli aspetti, tecnici, economici e contrattuali anche al fine di definire una puntuale attività istruttoria per valutare le azioni da intraprendere in ordine ai rapporti in essere, nonché agli eventuali rinnovi ed alle nuove iniziative che saranno poste in essere dall'Autorità in materia di acquisizione di beni e servizi informatici.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Con la presente intesa le Parti convengono di collaborare, nell'ambito delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto della corruzione, anche partendo dal patrimonio informativo di cui dispongono, individuando ambiti comuni di cooperazione istituzionale, rilevanti per tutti i settori di attività della Corte (Giurisdizione e Controllo) e dell'Autorità (Regolazione e Vigilanza).
2. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa è istituito tra le Parti un "Tavolo permanente", con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.
3. Ciascuna delle Parti designa uno o più componenti del Tavolo permanente, che sarà coordinato a rotazione, sulla base di periodicità semestrale, da ciascuna delle Parti.
4. Le Parti potranno invitare alle riunioni periodiche del Tavolo permanente rappresentanti dei rispettivi Istituti, in relazione alle tematiche da trattare; inoltre,

- compatibilmente con le esigenze funzionali degli uffici, utilizzeranno le rispettive risorse umane e strumentali per corrispondere alle richieste del Tavolo permanente.
5. Con successivi accordi operativi le Parti disciplineranno le modalità operative della collaborazione prevista dai successivi articoli, nonché eventuali ulteriori attività e iniziative concordate.

ARTICOLO 2

AMBITI DI COLLABORAZIONE

1. La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti:
 - a. **Segnalazioni e denunce:** le Parti si impegnano ad elaborare criteri selettivi alla luce dei quali l'Autorità trasmetterà alla Corte le segnalazioni e le denunce di danni erariali in materia di appalti pubblici, fenomeni corruttivi, violazione delle norme in materia di trasparenza; le Parti individueranno altresì tipologie di segnalazioni e casistiche di illeciti che, pur non comportando danno erariale, sono passibili di contenere dati significativi ai fini delle attività di controllo di competenza della Corte (es. mancata predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione, violazione delle regole sulla trasparenza).
 - b. **Cooperazione istruttoria:** le Parti si impegnano ad individuare, previa concertazione, problematiche di rilievo generale inseribili nella programmazione annuale della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato o delle Sezioni regionali di controllo o di interesse della Procura generale.
 - c. **Scambi di dati tra sistemi informativi:** le Parti si impegnano a consentire l'accesso ai rispettivi sistemi informativi in base alle esigenze di volta in volta prospettate e comunque nel rispetto delle prerogative istituzionali e del segreto istruttorio.
 - d. **Elaborazione di indici di anomalia statistica:** tale attività si articolerà in particolare nella: rilevazione, anche mediante estrazione di dati, di criticità in particolari settori o aree di intervento istituzionale (in materia di corruzione, con peculiare riferimento agli appalti pubblici); elaborazione di una metodologia condivisa volta a individuare e calcolare in via sperimentale, mediante l'analisi delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili presso l'Autorità e presso la Corte (come individuate all'articolo 3 del presente Protocollo d'Intesa),

indicatori che rappresentino indizi di un potenziale rischio di illeciti amministrativi nell'ambito dei contratti pubblici.

ARTICOLO 3

SISTEMI INFORMATIVI

1. La Corte mette a disposizione dell'Autorità le esperienze e le competenze maturate nella elaborazione delle informazioni, con particolare riferimento ai dati contenuti nei propri sistemi informativi, con possibilità di effettuare estrazioni aggregate di dati in base alle esigenze di volta in volta manifestate; in particolare, ci si riferisce ai seguenti sistemi e/o banche dati non accessibili via internet:
 - SISIP (Sistema Integrato Sezioni e Procure): fornisce supporto alle attività gestionali degli uffici di Procura e alle Sezioni giurisdizionali e contiene, tra l'altro, i dati relativi ai procedimenti di responsabilità (natura degli illeciti, quantificazione dei danni, tipologie di amministrazioni danneggiate, ecc.), che, in forma aggregata, potrebbero essere utilizzati quali indicatori degli ambiti di maggiore incidenza degli illeciti corruttivi sottoposti alla giurisdizione del giudice contabile, individuando le aree di sovrapposizione con gli interessi istituzionali dell'Autorità;
 - SIDIF (Sistema informativo delle irregolarità e frodi): è finalizzato alla realizzazione di uno strumento idoneo a monitorare compiutamente i casi di irregolarità e frode segnalati all'Autorità competente in ambito comunitario (OLAF), al fine di agevolare i controlli sulla gestione e le operazioni di prevenzione e di recupero dei fondi illecitamente percepiti. Il sistema è in fase di consolidamento.
2. L'Autorità mette a disposizione della Corte le esperienze e le competenze maturate nella elaborazione delle informazioni, con particolare riferimento ai dati contenuti nei propri sistemi informativi, con possibilità di effettuare estrazioni aggregate di dati in base alle esigenze di volta in volta manifestate; in particolare, ci si riferisce ai seguenti sistemi e/o banche dati non accessibili via internet:
 - BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in cui sono registrate le informazioni relative al ciclo di vita degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Attraverso la elaborazione delle informazioni di BDNCP è possibile un monitoraggio degli appalti pubblici che tenga anche conto, per ciascun appalto, degli eventuali

scostamenti sia tra i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione sia tra i costi iniziali e i costi finali. L'utilizzo di appositi indicatori costruiti sulle informazioni contenute in BDNCP può rappresentare una modalità utile a verificare l'esistenza di ulteriori patologie da analizzare nell'ambito del Protocollo.

ARTICOLO 4

ONERI FINANZIARI

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti, rientrando l'attività oggetto del presente Protocollo nell'ambito delle attività istituzionali delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

COMUNICAZIONE

1. Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche attraverso comunicati stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 6

RISERVATEZZA E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

1. Le Parti si impegnano a considerare e mantenere riservati e a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutti i dati e le informazioni dichiarate come riservate nel corso dei lavori di cui venissero a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Protocollo nel rispetto delle norme che prevedono il segreto istruttorio.
2. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non utilizzare, senza il consenso scritto dell'altra, in tutto o in parte, dette informazioni e dati per fini differenti da quelli previsti dal presente atto.


ARTICOLO 7

DURATA

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti.

Roma, 28/05/2015

per l'Autorità Nazionale Anticorruzione
il Presidente
Raffaele Cantone



per la Corte dei Conti
il Presidente
Raffaele Squitieri

